

Penale Sent. Sez. 2 Num. 20491 Anno 2019

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO

Data Udiienza: 07/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GAIATTO FABIO nato il 23/05/1975 a PORTOGRUARO

avverso l'ordinanza del 10/01/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/1/2019 il Tribunale di Trieste, in sede di riesame, confermava il provvedimento in data 2/12/2018 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a Fabio Gaiatto per una estorsione consumata, aggravata dal metodo mafioso, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61-*bis* cod.

pen. e di quella ex art. 416-*bis*.1 cod. pen., nella parte in cui prevede la commissione del fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso.

Nel contempo, il Tribunale annullava l'ordinanza del G.i.p. nella parte in cui aveva applicato la misura cautelare anche per un altro episodio di estorsione tentata, contestato al capo 3) dell'imputazione provvisoria.

2. Ha proposto ricorso Fabio Gaiatto, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per i seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge processuale (art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in relazione all'art. 292 del codice di rito), per non avere il Tribunale annullato l'ordinanza genetica in presenza di una motivazione apparente sul pericolo di reiterazione del reato.

Il G.i.p., infatti, aveva esaminato indistintamente la posizione di sei destinatari della misura senza specificare gli elementi di fatto concreti ed attuali su cui si basava la prognosi negativa per Fabio Gaiatto.

2.2. Violazione della legge processuale (art. 192 cod. proc. pen.), illogicità ed insufficienza della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria limitatamente al reato di estorsione consumata contestato al capo 1).

Nell'ordinanza non sono state correttamente valutate le specifiche contestazioni difensive inerenti alle evidenti e significative differenze rilevabili fra le dichiarazioni delle persone offese rese nell'immediatezza alla Guardia di Finanza di Portogruaro e quelle fatte dopo molti mesi alla D.I.A. di Trieste.

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non si tratta di "lievi difformità ed incertezze", bensì di vere e proprie incongruenze, tali da far ritenere che le circostanze mai prima riferite agli operanti siano state il frutto di una contaminazione dichiarativa ben pianificata da parte di soggetti indicati da Gaiatto quali correi di attività fraudolente in Croazia per svariati milioni di euro.

In particolare, le tre persone offese, sentite a s.i.t., parlando dei due incontri presso la commercialista Karin Perusko, non riferirono delle gravi minacce rivolte dall'indagato alla stessa e soprattutto a Mario Bariggi e Marco Cavalli, richiamate nel capo d'imputazione.

Il Tribunale, inoltre, ha travisato la prova laddove ha affermato che la contestata condotta intimidatoria sarebbe avvenuta non durante ma precedentemente all'incontro al quale presenziarono anche numerosi professionisti, che non notarono alcunché di anomalo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Il Tribunale ha valutato l'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza genetica per motivazione apparente sulla sussistenza del pericolo di recidiva e l'ha disattesa con adeguata ed incensurabile motivazione, evidenziando che il G.i.p. aveva fatto riferimento alle modalità organizzative ed esecutive delle condotte estorsive, commesse in concorso con altri soggetti (cosicché la valutazione unitaria delle "specifiche modalità e circostanze del fatto" risultava giustificata), nonché alla spregiudicatezza mostrata da Gaiatto, "sintesi descrittiva-valutativa della condotta del prevenuto".

L'ordinanza impugnata, poi, ha evidenziato un altro dato fondamentale, richiamato formalmente nel ricorso ma nella sostanza obliato: in caso di delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso, opera una doppia presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura carceraria, secondo il combinato disposto degli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3 *bis*, del codice di rito.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in detta ipotesi vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova dell'affievolimento o della cessazione di ogni esigenza cautelare, in difetto della quale l'onere motivazionale incombente sul giudice, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, Puca, Rv. 269112; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; da ultimo v. Sez. 2, n. 3512 del 08/01/2019, Poerio, non mass.).

Proprio sulla scorta di tale principio, il Tribunale ha confermato il giudizio già "formulato dal G.I.P. circa la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva, che risulta palese in primo luogo per le concrete modalità dei fatti contestati, posti in essere con una attenta pianificazione, una determinata esecuzione e una spiccata intensità intimidatoria, con caratteristiche tipiche della criminalità organizzata".

3. Anche il secondo motivo è privo di ogni fondamento.

3.1. In primo luogo, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di

specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione i fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

La difesa ha svolto argomentazioni in ordine alla ricostruzione del fatto già proposte in sede di riesame, alle quali il Tribunale ha adeguatamente risposto, seguendo quale criterio che deve guidare il giudizio in ordine alla gravità indiziaria quello della "qualificata probabilità" di colpevolezza (*ex plurimis* v. Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).

3.2. Premesso che l'eventuale "insufficienza" della motivazione, pure dedotta dalla difesa, non rileva laddove non trasmodi in uno dei tre vizi tassativamente indicati dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., risultano privi di pregio i rilievi del ricorrente in ordine alla illogicità della motivazione.

Il Tribunale, infatti, ha ben chiarito per quali ragioni le dichiarazioni rese in un secondo tempo alla D.I.A. di Trieste, comunque non contraddittorie rispetto alle precedenti, presentassero un maggior grado di dettaglio: gli episodi estorsivi, infatti, erano l'oggetto principale dell'attività investigativa della D.I.A., mentre "assumevano un ruolo secondario, accessorio e di contorno rispetto ai temi di indagine esplorati dalla Procura di Pordenone", cosicché "le persone offese, dopo aver riferito i fatti in contestazione in modo sommario nell'ambito di un procedimento più ampio, hanno approfondito e arricchito il proprio racconto poiché interrogati specificamente su tali fatti in quanto temi principali di questo secondo filone d'indagine".

Peraltro, dagli stessi brani delle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza dalle tre persone offese, richiamati nel ricorso (estrapolati dai verbali di s.i.t., peraltro non allegati o riportati integralmente, in violazione del principio di autosufficienza), risultano con chiarezza le condotte intimidatorie poste in essere dall'indagato nell'ufficio della sua ex commercialista Karin Perusko, supportato da una "moltitudine di persone peraltro estranee ai rapporti

controversi e auto-qualificatesi come appartenenti ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso (circostanza quest'ultima ammessa anche dal Gaiatto") nell'interrogatorio reso al P.M. (pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

La teste, infatti, richiesta di aggiungere qualcosa che non le fosse "stato espressamente richiesto in merito ai fatti oggetto d'indagine", ricordò di avere "anche subito gravi intimidazioni da parte di alcuni ceffi del sud Italia, mandati dal Gaiatto, l'ultima volta a febbraio 2018".

La commercialista precisò di essere stata seguita da "questi brutti personaggi campani", che minacciarono pure Marco Cavalli, "intimandogli di restituire i prestiti ricevuti". Aggiunse la teste che "le minacce erano rivolte anche alla [propria] incolumità fisica".

Anche lo stesso Cavalli e Mario Bariggi, sentiti nell'ambito del procedimento più ampio, pendente avanti la Procura di Pordenone, riferirono di pressioni subite da Gaiatto e dai suoi fiancheggiatori, qualificatisi come "casalesi", che dissero - secondo quanto dichiarato da Cavalli - di essere numerosi e di avere "tante persone da mantenere".

Marco Cavalli riferì anche di avere appreso da Bariggi che "i personaggi campani affermarono: *se non otteniamo qualcosa ce ne andiamo e preleviamo il Cavalli*".

3.3. Il dedotto travisamento della prova resta affidato alla deduzione del ricorrente, in assenza di alcuna indicazione in ordine alla fonte che smentirebbe l'osservazione del Tribunale: i vari professionisti intervennero nella vicenda "con il mero ruolo di ausilio tecnico volto a dare esecuzione giuridica ad una volontà negoziale già coartata nei giorni precedenti (la formalizzazione, infatti, avviene una settimana dopo il primo incontro)".

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 *ter* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 *bis* del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 7/5/2019.